



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Alleghetti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
D. Bussola, G. Campisi, L. Cellini,
M. Coppola, C. Corghi, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 3.12.2025

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 12/2025

Editoriale	- Anche il cibo, come l'economia, è una questione prima di tutto culturale	3
Il Notaio consiglia	- Responsabilità del notaio che riceve un atto formalmente valido ma potenzialmente pregiudizievole per terzi	4
Ultime notizie dalla banca	- Segnalazioni in Centrale dei Rischi e cessione dei crediti in blocco	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Diritto societario	- Ragione sociale nella società in accomandita semplice	8
---------------------------	---	----------

Società di capitali

Diritto societario	- Successione dei soci nei rapporti della società estinta	10
	- Imprese sociali e imprese benefit	14

Formulari societari

Diritto societario	 - Esclusione del socio nelle società di persone	18
---------------------------	---	-----------

Contratti d'impresa

Produzione beni/servizi	 - Contratto di noleggio di beni mobili	22
--------------------------------	--	-----------

Temi professionali

Forme associative	- Disciplina della società tra professionisti	28
--------------------------	---	-----------



Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili	- Contabilità direzionale e struttura dei centri di responsabilità	32
---------------------------	--	-----------

Gestione d'impresa

Crisi d'impresa	- Valutazione delle aziende in crisi	36
------------------------	--------------------------------------	-----------

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure	 - Formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata	42
	 - Ruolo dell'esperto nella composizione negoziata per la revisione dei contratti	46

Impresa e fisco

Trust	- Recente prassi in tema di Trust	50
--------------	-----------------------------------	-----------

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Consecuzione tra procedure concorsuali ed emissione della nota di variazione	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

RECENTE PRASSI IN TEMA DI TRUST


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Risposta interpello 28.05.2025, n. 144 - Risposta interpello 28.05.2025, n. 145 - Risposta interpello 24.06.2025, n. 170 - Risposta interpello 4.07.2025, n. 175 - Risposta interpello 6.08.2025, n. 203 - Risposta interpello 15.09.2025, n. 239

Nel corso dell'ultimo anno sono state diramate diverse risposte ad interpello relative prevalentemente a Trust esteri, ad eccezione della Risposta 24.06.2025, n. 170 che affronta il caso di un Trust domestico. I citati Interpelli affrontano temi quali l'inquadramento del Trust dal punto della fiscalità diretta, o la tassazione di determinate fattispecie reddituali. Non sono, tuttavia, mancati interventi in tema di interposizione, con eventuali spunti di riflessione che potrebbero portare anche alla rivisitazione delle tesi espresse dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 34/E/2022.

SCHEMA DI SINTESI



**TRUST MALTESE NON INTERPOSTO: RISPOSTE AD INTERPELLO
28.5.2025, N. 144 E 145 (AFFRONTANO IL MEDESIMO CASO)**
**CARATTERISTICHE
DEL TRUST MALTESE**

Disponente	Persona fisica residente in Italia.
Trustee	Società con sede a Malta.
Guardiano	Avvocato italiano privo di legami familiari con gli altri soggetti del Trust.
Beneficiari	Moglie, figlie residenti ed eventuali discendenti futuri del disponente.
Beni	Partecipazione non qualificata in società italiana.

CLAUSOLE DELL'ATTO

- Il Trust è irrevocabile.
- Il Trust ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell'atto istitutivo.
- Il disponente è "excluded person": non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.

**CARATTERISTICHE
DEL TRUST PORTANO
A UN GIUDIZIO
DI NON INTERPOSIZIONE
(RISPOSTA 145)**

- L'atto istitutivo attribuisce al *trustee* il potere di disporre del patrimonio del Trust e, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai beneficiari.
- Il *trustee*, nell'esercizio delle proprie funzioni e in aggiunta a tutti i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla legge inglese, ha tutti i poteri propri del titolare, quali, a titolo esemplificativo:
 - .. il potere di acquisire per investimento o per qualsiasi altro scopo qualsiasi proprietà, ovunque ritenga opportuno;
 - .. il potere di lasciare in tutto o in parte il fondo nella sua condizione attuale per un periodo indefinito, senza dover diversificare gli investimenti;
 - .. il potere di concedere in *leasing* o alienare i beni senza il consenso dei beneficiari;
 - .. il potere di transigere su questioni riguardanti il fondo o parte di esso, senza che sia necessario il consenso dei beneficiari;
 - .. il potere di prendere a prestito somme di denaro;
 - .. il potere di dare in prestito i beni detenuti in Trust.
- Il *trustee* può delegare le proprie funzioni ad altri soggetti al fine di garantire che, da un punto di vista pratico, il Trust possa essere amministrato efficacemente.
- Questo esercizio del potere di delega a favore di un soggetto terzo non esclude che il *trustee* possa essere ritenuto responsabile per gli atti compiuti dal delegato.
- Il potere di rimuovere il *trustee*, così come i poteri di nominare nuovi *trustee* o *trustee* aggiuntivi, sono attribuiti al guardiano.
- Il potere di rimuovere il guardiano è attribuito, esclusivamente, al *trustee* che può esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del guardiano.
- Il guardiano è un avvocato italiano che non svolge incarichi professionali né a favore del disponente né a favore di alcuno dei beneficiari.
- Il guardiano non è legato da rapporti di parentela con gli altri soggetti del Trust.

Non viene fatta una valutazione della singola caratteristica illustrata ma il complesso delle caratteristiche porta ad un giudizio di non interposizione.

**ASPETTI FISCALI DEL
TRUST (INTERPELLO 144)**

- **Distribuzione dei dividendi dalla società di capitali italiana al Trust maltese**
 - Non è applicabile la Micro ritenuta 1,2% ex art. 27, c. 3-ter D.P.R. 600/1973.
 - Anche se a Malta il Trust è "assimilato" a una società, la microritenuta si applica alle società - difetta del requisito soggettivo.
 - Assume rilievo la circostanza per cui il Trust non ha forma legale societaria, come richiesta dalla direttiva Madre - Figlia, all'art. 2, lett. a) e i), nell'individuare l'ambito di applicazione soggettivo, fa riferimento alle società che abbiano "una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A".
- **Cessione della partecipazione nella società italiana da parte del Trust maltese**
 - È applicabile l'esenzione su plusvalenze non qualificate (lett. c-bis) conseguite da un soggetto incluso nella *white list* di cui al D.M. 4.09.1996 [come è Malta] ex art. 5, c. 5 D.Lgs. 461/1997.

GEMMAZIONE DEL TRUST IN 3 DISTINTI TRUST (segue)

• Fiscalità del trasferimento dei beni ai 3 nuovi Trust (segue)

- .. l'operazione di trasferimento dei beni costituenti il patrimonio del Trust, oggetto del quesito, evidenzia quindi che il Trust ha raggiunto il proprio scopo, ovvero quello di garantire che la proprietà del Gruppo resti unita e indivisa, in quanto attribuendo, in particolare, le partecipazioni ai Trust successivi (per la quota di un terzo ad ognuno) la proprietà del Gruppo verrà, di fatto, divisa in 3 parti;
- .. ai fini della determinazione della relativa base imponibile, il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento al momento in cui verrà effettuato il predetto trasferimento, data in cui dovrà essere valutata anche l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, sulla base della presenza dei relativi presupposti;
- .. in particolare, ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lett. d), c. 1, art. 7 D.Lgs. 346/1990, come modificato dal sopra richiamato D.Lgs. 139/2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i Trust successivi.

• Critiche alle tesi dell'Ufficio

- L'imposta di donazione dell'8% dovrebbe essere legata ad un effetto arricchitorio in capo a qualche beneficiario. Qui l'effetto arricchitorio è assente!
- Se il *trustee* restituiva i beni al disponente che li vincolava in un nuovo Trust, non sarebbe stata richiesta alcuna imposta di donazione in tale fase.
- Diventa non più attuale la risposta ad interpello 90/2024 relativa al Trust erede.
- E se al momento del passaggio dei beni da un Trust all'altro paghiamo l'8% a titolo di imposta di successione e donazione, abbiamo affrancato la tassazione finale? O devo eventualmente optare per la tassazione anticipata?

TRUST AMERICANO CON SOCIETÀ SVIZZERA E IMMOBILE IN ITALIA: RISPOSTA INTERPELLO 4.07.2025, N. 175

CARATTERISTICHE DEL TRUST AMERICANO

Disponente	Fiscalmente residente in Italia.
Trustee	Residente negli USA.
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Residenti in Italia. • Non sappiamo se tutti e quanti lo siano.
Beni in Trust	Partecipazione totalitaria in società svizzera proprietaria (da oltre 5 anni) di un immobile situato in Italia.

OPERAZIONI

- Vendita totalità delle quote nella società svizzera.
- Attribuzione del reddito ai beneficiari.

FISCALITÀ DELL'OPERAZIONE

• Art. 23, c. 1-bis Tuir

- I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

• Convenzione Italia-Stati Uniti

- Si deve verificare se il Trust possa essere effettivamente considerato residente negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'art. 4 del citato Trattato Internazionale ed inoltre possieda tutti i requisiti previsti dalla citata Convenzione per fruire dei relativi benefici, ivi incluso il soddisfacimento della c.d. *Limitation on Benefit Clause* prevista dall'art. 2 del Protocollo alla Convenzione.
- Protocollo art. 1 par. 12
 - L'art. 1, par. 12, del Protocollo, equipara, ai fini convenzionali, a beni immobili situati in Italia, "le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia".

• Tassazione del beneficiario

- Si sottolinea che è onere del contribuente determinare la tassazione nominale del Trust al momento della produzione del reddito, al fine di valutare se il Trust possa considerarsi o meno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, secondo l'interpretazione dell'art. 47-bis Tuir fornita con la citata circolare n. 34/E/2022. Quest'ultima circostanza, infatti, non può costituire oggetto di interpello.

TRUST GIAPPONESE TRASPARENTE: RISPOSTA INTERPELLO
6.08.2025, N. 203
SOGGETTI COINVOLTI

Disponente	Beta società giapponese eroga delle prestazioni pensionistiche e sceglie soggetti cui affidare la liquidità.
Beneficiari del fondo pensione	Soggetti che contribuiscono al fondo pensione e che ricevono prestazioni.
Trustee	Alfa società giapponese che ha concluso con le società Beta un " <i>Pension Trust Agreement</i> ".
Finalità del Trust	Gamma gestisce liquidità apportata dal fondo pensione gestito dal disponente Beta.

CARATTERISTICHE DEL TRUST GAMMA
• Trasparenza fiscale

- I Trust Gamma non sono considerati soggetti passivi d'imposta e sono qualificati come entità trasparenti ai fini fiscali, non potendo, conseguentemente, godere direttamente dei benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone, firmata a Tokyo il 20.03.1969:
 - .. in ipotesi di entità trasparenti di diritto estero, si ritengono applicabili i chiarimenti resi nel report "*The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships*" mutuati dal Commentario al Modello OCSE (risposte a interpello n. 258/2021, nn. 17, 19 e 24 del 2022);
 - .. una *partnership* fiscalmente trasparente non può essere trattata come persona residente, ma si può riconoscere ai soci della stessa la legittimazione ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di cui sono residenti, in relazione alla quota di reddito loro imputata, a condizione che tale reddito sia agli stessi attribuito ai fini dell'imposizione nel rispettivo Stato di residenza;
 - .. tale condizione si ritiene verificata sia nel caso in cui quest'ultimo Stato (lo Stato di residenza dei soci) qualifichi la *partnership* come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo ai *partner*, indipendentemente dall'effettiva percezione (c.d. "trasparenza fiscale"), sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei sottoscrittori, a cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statuari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nello Stato di residenza (c.d. "trasparenza economica");
 - .. le medesime conclusioni sono state confermate più volte dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria sul tema (risoluzioni 27.01.2006, n. 17 e 21.04.2008, n. 167), da cui si evince che i partecipanti a un veicolo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso dall'Italia e il Paese in cui risiedono, purché i proventi generati dagli asset siano loro imputati ai fini dell'imposizione nel rispettivo Stato di residenza.
- I Trust Gamma sono considerati entità "*pass-through*", vale a dire entità trasparenti ai fini fiscali secondo il diritto giapponese e, pertanto, i ricavi e costi dei Trust Gamma sono imputati direttamente alle società Beta, quali beneficiarie del Trust pensionistico.

• Politiche di investimento

- Il *trustee* o un *fund manager* esterno da questi nominato compie scelte di investimento in base ad una specifica strategia discrezionale, come, nel caso di specie, l'acquisizione di azioni emesse da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
- Il *Pension Trust* effettua il versamento dei dividendi ricevuti a favore delle società Beta o della persona fisica beneficiaria del fondo pensione.

I redditi percepiti dalla persona fisica beneficiaria del fondo pensione sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche giapponesi.
- I Trust Gamma sono obbligati a versare i dividendi entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura dell'esercizio del medesimo Trust, come previsto dall'atto costitutivo.

Tabella

Quesiti

Quesito n. 1	È possibile applicare il trattamento convenzionale direttamente in capo alle società Beta o alle società beneficiarie residenti a fini fiscali in Giappone?	SI	<ul style="list-style-type: none">• I Trust sono trasparenti; tuttavia devono distribuire i dividendi al disponente beta o ai beneficiari (persone fisiche) fiscalmente residenti in Giappone.• Le Persone Fisiche beneficiarie del fondo pensione sono soggette a tassazione.• BETA non è soggetta a tassazione però "<i>i descritti benefici convenzionali operano anche in ipotesi di imposizione solo potenziale, come nel caso delle società Beta che, sebbene siano soggetti passivi d'imposta, non sono soggette a tassazione nello schema di investimento in esame, in ragione dell'esenzione accordata ai redditi pensionistici</i>".
Quesito n. 2	I certificati emessi in forma cumulativa dall'autorità fiscale giapponese sono idonei a soddisfare i requisiti documentali per l'applicazione della Convenzione?	SI	<div><div><div>Nota bene</div><div><ul style="list-style-type: none">• La documentazione per chiedere il rimborso è costituita da:<ul style="list-style-type: none">.. contabili che identificano esaurientemente il soggetto coinvolto;.. il suo stato di residenza;.. ammontare trattenuto;.. causale del trasferimento;.. ammontare netto trasferito.</div></div><div><ul style="list-style-type: none">• "Purché, dagli elementi riportati nell'attestato di residenza rilasciato, si possano evincere con chiarezza e precisione i dati identificativi e caratterizzanti il singolo contribuente, come, a titolo esemplificativo, la forma giuridica, l'indirizzo di residenza e la ragione sociale".• Se i nominativi dei soggetti elencati nei certificati di residenza, prodotti in allegato alle istanze di rimborso, non coincidessero con quelli dei percettori dei dividendi risultanti dalla documentazione bancaria, verrebbero meno, in linea di principio, i presupposti per l'applicazione del trattamento convenzionale.</div><div><div><div>Tale documentazione fa piena prova nei confronti del fisco.</div><div>Non è chiaro se si riferisce alla documentazione del flusso del dividendo o anche al flusso dal Trust Gamma al disponente Beta.</div></div></div></div>
Quesito n. 3	È possibile presentare una singola richiesta di rimborso, in nome e per conto di tutti beneficiari effettivi indicati nel certificato di residenza, dell'eccesso di ritenute subite pari all'11%?	NO	<ul style="list-style-type: none">• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10.07.2013, n. 84404.• L'istanza da compilare corrisponde al "Modello A - Dividendi", inserito anch'esso nel Provvedimento, che prevede la presentazione della richiesta da parte di un singolo soggetto, con l'indicazione dei dati anagrafici identificativi, unitamente alla descrizione in dettaglio dei dividendi percepiti e dell'imposizione già scontata sugli stessi, nonché delle coordinate bancarie del richiedente, necessarie per l'accredito del rimborso, ove spettante.• Non si ritiene corretta, dunque, la presentazione della richiesta di rimborso in modalità cumulativa, proponendo un'unica istanza a favore di più beneficiari.
Quesito n. 4	Il meccanismo di <i>relief at source</i> può essere applicato sotto la responsabilità del sostituto d'imposta italiano?	SI	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ex multis</i>, risoluzioni 24.09.2003, n. 183/E, 24.05.2000, n. 68/E, e 10.06.1999, n. 95/EVII1460866.• L'applicazione della ritenuta ridotta prevista dal Trattato costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d'imposta italiano.• Il sostituto d'imposta nel caso di specie, il <i>local custodian</i> può, quindi, avvalersi di tale meccanismo di prelievo fiscale sui dividendi erogati dalle società fiscalmente residenti in Italia.

TRUST AMERICANO TRASPARENTE: RISPOSTA INTERPELLO
15.09.2025, N. 239
**SOGGETTI COINVOLTI
NEL GRANTOR TRUST**

Disponente	Persona fisica fiscalmente residente California.
Beni in Trust	Beni mobili ed immobili collocati negli Stati Uniti.
Beneficiari	Primo beneficiario è il disponente stesso.
Trustee	Il disponente è anche <i>trustee</i> .
Trust	<ul style="list-style-type: none"> • Trust revocabile e modificabile dal disponente fino alla sua morte. • Prima della morte del disponente, il Trust era qualificabile come Trust interposto, con la conseguenza che tutti i redditi del Trust venivano dichiarati dal disponente residente in America nella propria dichiarazione dei redditi.

- Il *Grantor Trust* in oggetto deve ritenersi interposto anche secondo i canoni italiani.

**SOGGETTI COINVOLTI
NEL NON GRANTOR
TRUST (IL GRANTOR
TRUST MUTA NATURA
ALLA MORTE
DEL DISPONENTE)**

Disponente	Persona fisica fiscalmente residente in California (prozio degli istanti).
Beneficiari	Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (beneficiari dell'84% del fondo).
Trustee	Persona fisica residente negli Stati Uniti (incluso tra i beneficiari).
Trust	<ul style="list-style-type: none"> • Irrevocabile ed immodificabile. • La normativa fiscale americana considera il <i>Non Grantor Trust</i> come un Trust opaco per cui dal decesso del Disponente i redditi prodotti dai beni in Trust sono stati tassati in capo ad esso. • Il Trust non ha alcuno scopo negoziale se non quello dello smantellamento del Trust stesso con attribuzione dei beni ai beneficiari finali.

- I beneficiari chiedono quale sia la qualificazione del Trust con riferimento al periodo successivo al decesso del disponente.
- In sostanza, gli stessi chiedono di conoscere se il Trust possa dirsi fiscalmente opaco, trasparente o interposto.

**CARATTERISTICHE
DEL TRUST
CHE PORTANO
A GIUDICARLO
TRASPARENTE**

- Gli istanti, dopo la morte del disponente, hanno un diritto a ricevere tutto il fondo e tutto il reddito secondo delle percentuali prestabilite.
- L'unico potere discrezionale del *trustee* attiene al mero differimento della distribuzione.
- È assente in capo al *trustee* una qualsiasi discrezionalità in merito all'*an ed al quantum* delle attribuzioni.

**CARATTERISTICHE
DEL TRUST
CHE PORTANO
L'UFFICIO
A GIUDICARLO
"NON INTERPOSTO"**

- I beneficiari istanti non hanno alcun rapporto né di parentela, né di amicizia, né tantomeno di natura professionale con il *trustee*.
 - La parziale coincidenza del *trustee* con i beneficiari non è motivo sufficiente per determinare l'interposizione del Trust (aspetto non espressamente evidenziato dall'Ufficio).
 - Al *trustee* sono riservati ampi poteri gestori sul fondo in Trust.
 - Il *trustee* può essere revocato o sostituito solo per ordine del Tribunale.
 - Nessun *trustee* sarà responsabile nei confronti dei beneficiari se non per dolo o negligenza grave.
 - La qualificazione fiscale del Trust deve essere operata tenendo conto dell'assetto contrattuale attualmente risultante dall'atto istitutivo.
- Viene sostanzialmente accolta la tesi della dottrina per cui un Trust originariamente interposto può perdere il suo stato di interposto, quantomeno alla morte dell'interponente.
 - Sembra si possa ritenere superata la tesi espressa dall'Agenzia con la C.M. n. 34/E/2022 per cui, in ipotesi di Trust interposto, i beni devono rientrare nell'attivo ereditario del disponente.
- L'istanza non affronta il tema del monitoraggio fiscale.